



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 13 DEL 12/04/2022

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VARCO DOGANALE DELLA
REPUBBLICA NEL PORTO DI ANCONA
(C.U.P. J37F22000050005, C.I.G. Z853592575)**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Delibera del Commissario straordinario di questa Autorità di Sistema Portuale n. 58 in data 11/03/2022, con la quale venivano affidati in appalto, alla impresa "Martarelli Paolo" avente sede a Recanati (Mc) in via Musone civ. 28/a, i lavori di manutenzione straordinaria del varco doganale Della Repubblica nel porto di Ancona;



- VISTO** l'ordine di esecuzione dei suddetti lavori inoltrato alla competente impresa appaltatrice con nota di questo Ente prot. 1782 in data 18/03/2022;
- POSTO** che l'esecuzione degli stessi lavori, per le esigenze della relativa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione veicolare presso il varco doganale nella fattispecie interessato;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei predetti lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la circolazione viaria locale;
- SENTITO** in proposito il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli temporaneamente attribuite con precedente Delibera presidenziale dello stesso Ente n. 01/2022;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Martarelli Paolo" avente sede a Recanati (Mc) in via Musone civ. 28/a, dalla data del 19/04/2022 entro il tempo di n. 20 giorni naturali e consecutivi, verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria del varco doganale Della Repubblica, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione veicolare presso il succitato varco doganale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, per tutto il periodo di durata degli stessi, la circolazione veicolare presso il varco doganale della Repubblica al porto di Ancona è stabilita come segue:

- il transito in direzione di uscita dal porto è sempre vietato, ferma restando l'alternativa possibilità di transito in direzione di uscita dal porto attraverso il vicino varco doganale Da Chio;
- il transito in direzione di entrata al porto è sempre ammesso, pur limitatamente a due sole corsie di marcia che, di volta in volta in relazione all'effettivo progredire dei lavori, restano sempre regolarmente fruibili;

il tutto secondo quanto disciplinato dalla segnaletica stradale provvisoria apposta in sito, ferma restando ogni disposizione istituzionale già vigente in materia di accesso e circolazione nella zona portuale di Ancona.



ART. 2

In considerazione di quanto previsto nel precedente art. 1, gli spazi demaniali direttamente interessati dai lavori in questione sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso, fatte salve le esigenze strettamente legate ai lavori medesimi.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

ART. 3

Tutti gli spazi direttamente occupati per i lavori di cui nelle premesse dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati a cure ed oneri della competente impresa appaltatrice, ciò – affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria – in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi occupati per la relativa cantierizzazione temporanea, ciò – mediante sgombero di materiali ed attrezzature, nonché pulizia generale – entro il tempo massimo di n. 1 giorno dal termine dell'occupazione medesima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo il coordinamento con questa Autorità, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire che le relative attività di cantiere interferiscano con la pubblica circolazione viaria;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.



ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Gianluca Pellegrini)

